



CITTA' DI VIBO VALENTIA

ORD. N. 3

del 18/04/20

Oggetto: Divieto di utilizzo e detenzione in luoghi e locali pubblici o aperti al pubblico di tutto il territorio comunale, di bombolette schiumogene a spray, materiale imbrattante e colorante, fialette puzzolenti, polverine pruriginose, uova e più in generale di prodotti messi in commercio per il carnevale o comunque idonei ad arrecare fastidi, molestie e pericolo alle persone;

IL SINDACO

Rilevato che in occasione della festa del Carnevale, specialmente durante lo svolgimento di pubbliche manifestazioni, quali sfilate di mascherine, attività ludiche ecc..., è sempre più ricorrente l'utilizzo sconsiderato ed improprio di spray schiumogeni, di materiale imbrattante e colorante, di fialette puzzolenti, polverine pruriginose, lancio di uova e più in generale di prodotti messi in commercio per il carnevale;

Considerato che l'uso delle suddette sostanze:

- può arrecare fastidi e molestie alle persone e in casi estremi mettere a repentaglio l'incolumità pubblica, per il pericolo derivante dagli effetti nocivi, anche gravi, che tali prodotti possono produrre a carico dell'apparato respiratorio, della vista, della pelle e quant'altro di non ponderabile;
- favorisce azioni di imbrattamento delle vetrine degli esercizi commerciali ed abitazioni, creando situazioni contrapposte alle norme della pubblica igiene e del decoro urbano;
- può innescare episodi di tumulto, animosità e turbativa, risse tali da compromettere l'ordine pubblico;

Ritenuto opportuno ed urgente adottare un provvedimento atto a prevenire, a tutela della pubblica incolumità e dell'integrità fisica delle persone, i rischi sopra evidenziati attraverso l'istituzione di divieti;

Visto l'art. 54 commi 1 lett. b) e 4, del D.lgs. 267/2000 TUEL e ravvisata la propria competenza ad approvare il presente provvedimento;;

Verificata l'urgenza e l'indifferibilità a provvedere con tempestività per la tutela dell'interesse e della collettività;

Per le ragioni in premessa elencati e che qui si intendono integralmente richiamate:

ORDINA

sulle aree e luoghi pubblici, nei locali pubblici o aperti al pubblico di tutto il territorio del Comune di Vibo Valentia, con decorrenza immediata e fino al 25 febbraio compreso:

- 1) è vietata la detenzione e l'uso di bombolette schiumogene a spray e di altro materiale imbrattante e colorante, o comunque di ogni materiale idoneo ad arrecare fastidio, molestie e danni alle persone;
- 2) è vietato detenere e utilizzare nelle aree pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico, le sostanze di cui al punto 1, sia a danno delle persone che nei riguardi dei beni mobili e immobili.
- 3) a chiunque spetti, di rispettare e fare rispettare la presente ordinanza.

DISPONE

Per la presente Ordinanza:

- l'affissione all'albo pretorio e nei luoghi di maggiore presenza di pubblico, nonché pubblicata sul sito web ufficiale del Comune di Vibo Valentia;
- la trasmissione a mezzo p.e.c. all'U.T.G. – Prefettura di Vibo Valentia;
- la pubblicità presso gli esercizi pubblici e commerciali presenti sul territorio comunale;
- che gli Agenti di Polizia Locale e quelli della Forza Pubblica, ciascuno per quanto di competenza, svolgano l'attività di vigilanza sul rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE

I contravventori, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, saranno puniti con la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 150,00, ed al sequestro dei prodotti ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i., ai fini del conseguenziale provvedimento di confisca.

INFORMA

- Che per approfondimenti sui pericoli derivanti da prodotti giocattoli utilizzati in occasione del carnevale, è possibile consultare il decalogo pubblicato sul sito del Ministero della Salute alla rubrica "Carnevale: su la maschera giù i rischi".
- Che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90, contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente, dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dai medesimi termini.



Il Sindaco
Avv. Maria LOMBARDO